



Ufficio Tecnico

Quesito nr. 12

Nel CSA art. 29 si chiede che *“Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati”*; essendo tali forme di collaborazione previste dalla legge ed essendo subappaltabile una percentuale delle prestazioni, chiediamo chiarimenti in merito a tale articolo del CSA.

Risposta

L’intento che voleva esprimersi nell’articolato era l’auspicio al ricorso il più possibile alle forme di contratti di lavoro strutturati; va da sé che sono ammessi sia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e i contratti di lavoro a tempo determinato, così come tutte le altre forme contrattuali di lavoro previste ed ammesse dalla legge

Siena, 13 ottobre 2011

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Pagni